

07/09/2026

Registratore telematico e POS non coincidono? Attenzione a cosa copre davvero la tolleranza del 5%

Il cliente paga con la carta, ma sullo scontrino il cassiere seleziona per errore "contanti" invece di "pagamento elettronico". L'incasso è corretto, l'IVA dovuta non cambia. Fino all'entrata in vigore del Decreto Omnibus, però, questo tipo di scarto tra quanto dichiarato dal registratore telematico e quanto risultava effettivamente incassato con il POS poteva comunque generare una sanzione.

Il Decreto Omnibus 2026 ha introdotto una soglia di tolleranza proprio per questi casi. È una soglia dai confini precisi, però, non un margine generico su tutto ciò che riguarda il collegamento tra registratore e POS. Capire dove finisce questa tolleranza è più utile, per chi gestisce una cassa, che sapere semplicemente che esiste.

Perché registratore e POS devono essere abbinati

Dal 1° gennaio 2026 è previsto l'obbligo di abbinamento logico tra registratore telematico e strumenti di pagamento elettronico: non un collegamento fisico tra i due dispositivi, ma un'associazione registrata attraverso il servizio web dell'Agenzia delle Entrate, operativo dal 5 marzo 2026, nel rispetto dei termini previsti per i dispositivi già in uso e per le successive attivazioni o variazioni. L'abbinamento consente di confrontare quanto dichiarato in cassa con quanto risulta effettivamente incassato con carte e altri strumenti elettronici: se le due informazioni non coincidono, per l'Amministrazione finanziaria è un'anomalia da verificare, anche quando l'incasso è stato comunque dichiarato per intero.

Cosa cambia davvero con la soglia del 5%

La novità del Decreto Omnibus riguarda esattamente questo confronto: se lo scostamento tra il numero delle operazioni segnate come elettroniche sul registratore e il numero dei pagamenti elettronici realmente accettati resta entro il 5%, la sanzione specifica prevista per questo disallineamento non si applica.

È una precisazione importante da tenere a mente. Non si tratta di una tolleranza generale su tutti gli obblighi legati al collegamento RT-POS, ma di un'esclusione mirata, che riguarda solo questo tipo di scostamento numerico. Ed è bene ricordare che il confronto è sul numero delle operazioni, non sul loro valore economico: uno scontrino da 5 euro pesa quanto uno da 500 nel conteggio.

Questo aspetto ha una conseguenza pratica non scontata. Il fatto che il criterio sia numerico merita particolare attenzione nelle attività con un numero ridotto di pagamenti elettronici: a parità di disallineamenti, il loro peso percentuale può risultare maggiore rispetto a un'attività con moltissime transazioni. Sui dettagli esatti del calcolo — su quale periodo va effettuato il confronto e come si determina la percentuale — non ci sono, allo stato, indicazioni ufficiali.

Disallineamento e mancato collegamento: due violazioni diverse

C'è una distinzione importante da fare, perché si tratta di due violazioni diverse.

Il disallineamento dei dati è quello descritto finora: il collegamento tra RT e strumenti di pagamento esiste, ma qualche operazione viene registrata con la modalità di incasso sbagliata. Per questa violazione la sanzione è di 100 euro per ciascuna trasmissione errata, con un tetto di 1.000 euro per trimestre: è la sanzione a cui si applica la tolleranza del 5%.

Il mancato collegamento è un'altra cosa: il registratore non risulta abbinato agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati nel punto vendita, magari perché l'adempimento non è mai stato effettuato o non è stato aggiornato dopo la sostituzione di un dispositivo. È una violazione autonoma, punita in modo più severo — da 1.000 a 4.000 euro — e non beneficia in alcun modo della soglia del 5%.

Il disallineamento, quando si ripete, può incidere anche sulla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio, prevista per chi accumula quattro violazioni distinte commesse in giorni diversi nell'arco di un quinquennio: anche ai fini di questo conteggio, uno scostamento entro il 5% non rileva. Per il mancato collegamento è invece prevista una sospensione autonoma — da 15 giorni a 2 mesi, elevata da 2 a 6 mesi in caso di recidiva — che non richiede il presupposto delle quattro violazioni in cinque anni e alla quale la tolleranza del 5% non si applica in alcun modo.

Cosa non è ancora stato chiarito

Su alcuni aspetti operativi del calcolo della soglia mancano ancora chiarimenti ufficiali, in particolare sul periodo di riferimento e sulle modalità esatte con cui determinare la percentuale. Non è chiarito nemmeno se la soglia possa essere applicata agli scostamenti antecedenti al 12 agosto 2026. In attesa di indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, meglio non basarsi su interpretazioni non ancora confermate.

Le stesse regole sono state recepite anche nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie, applicabile però solo dal 1° gennaio 2027: fino ad allora resta valida la disciplina già in vigore dal 12 agosto 2026.

In pratica

Alcune indicazioni operative, utili in attesa di ulteriori chiarimenti:

- curare la formazione di chi lavora in cassa sulla corretta selezione della modalità di incasso;
- verificare l'abbinamento tra registratore e strumenti di pagamento ogni volta che un dispositivo viene sostituito o se ne aggiunge uno nuovo;
- controllare periodicamente, quando possibile, la coerenza tra i dati trasmessi dal registratore e i pagamenti effettivamente accettati.

Il commento dal nostro studio

Sonia Di Bidino — Referente IVA

Nella pratica quotidiana, l'attenzione non va posta soltanto sull'errore occasionale su un singolo scontrino, che può capitare a chiunque lavori in cassa. È piuttosto l'abbinamento tra registratore telematico e strumenti

di pagamento: viene spesso configurato correttamente all'inizio e poi dimenticato quando qualcosa cambia — si sostituisce un POS, se ne aggiunge uno nuovo, si apre un altro punto vendita.

Per questo vale la pena inserire la verifica dell'abbinamento tra i controlli da fare ogni volta che cambia qualcosa nella gestione dei dispositivi di pagamento o di certificazione dei corrispettivi, insieme agli altri adempimenti che di solito si ricordano in queste occasioni.

Riferimenti

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77 — obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 — modalità operative per l'abbinamento logico tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33 — introduzione della soglia di tolleranza del 5% e modifiche alla disciplina sanzionatoria.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 11 e 12 — sanzioni relative alla trasmissione dei corrispettivi, al collegamento degli strumenti di pagamento elettronico e relative sanzioni accessorie.

D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, artt. 36 e 37 — Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Sonia Di Bidino — Referente IVA